	Prescrizioni per Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (art. 1)						
Limiti agli spostamenti (art. 1 lett. A)	Raccomandazio ni per i soggetti con alterazioni febbrili (art. 1 lett. B)	Prescrizioni per i soggetti in quarantena (art. 1 lett. C)	Eventi sportivi (art. 1 lett. D)	Raccomandazioni per i datori di lavoro (art. 1 lett. E)	Impianti sciistici (art. 1 lett. F)	Eventi in luogo pubblico (art. 1 lett. G)	
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;	ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante	divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus	sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano	si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r.	sono chiusi gli impianti nei compre nsori sciistici	sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolt in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività	

Prescrizioni per Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (art. 1)

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (art. 1)							
Servizi educativi e per l'infanzia	Luoghi di culto	Musei	Procedure concorsuali	Ristorazione e bar			
(art. 1 lett. H)	(art. 1 lett. I)	(art. 1 lett. L)	(art. 1 lett. M)	(art. 1 lett. N)			
sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui	l'apertura dei luoghi	sono chiusi i	sono sospese le procedure	sono consentite le			
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n,	di culto è	musei e gli altri	concorsuali pubbliche e	attività di ristorazione e			
65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di	condizionata	istituti e luoghi	private ad esclusione dei	bar dalle 6,00 alle 18.00,			
ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle	all'adozione di	della cultura di	casi in cui la valutazione dei	con obbligo, a carico del			
attività scolastiche e di formazione superiore,	misure organizzative	cui all'articolo	candidati è effettuata	gestore, di predisporre			
comprese le Università e le Istituzioni di Alta	tali da evitare	101 del codice dei	esclusivamente su basi	le condizioni per			
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi	assembramenti di	beni culturali e	curriculari ovvero in	garantire la possibilità			
professionali, master, corsi per le professioni	persone, tenendo	del paesaggio, di	modalità telematica; sono	del rispetto della			
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi	conto delle	cui al decreto	inoltre esclusi dalla	distanza di sicurezza			
professionali e le attività formative svolte da altri	dimensioni e delle	legislativo 22	sospensione i concorsi per	interpersonale di			
enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti	caratteristiche dei	gennaio 2004, n.	il personale sanitario, ivi	almeno un metro di cui			
privati, ferma in ogni caso la possibilità di	luoghi, e tali da	42	compresi gli esami di Stato	all'allegato 1 lettera d),			
svolgimento di attività formative a distanza ad	garantire ai		e di abilitazione	con sanzione della			
esclusione dei corsi per i medici in formazione	frequentatori la		all'esercizio della	sospensione dell'attività			
specialistica e dei corsi di formazione specifica in	possibilità di		professione di medico	in caso di violazione			
medicina generale, nonché delle attività dei	rispettare la distanza		chirurgo, e quelli per il				
tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di	tra loro di almeno un		personale della protezione				
mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi	metro di cui		civile, i quali devono				
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.	all'allegato I lettera		svolgersi preferibilmente				
Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in	d). Sono sospese le		con modalità a distanza o,				
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare	cerimonie civili e		in caso contrario,				
la pulizia degli ambienti e gli adempimenti	religiose, ivi		garantendo la distanza di				
amministrativi e contabili concernenti i servizi	comprese quelle		sicurezza interpersonale di				
educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte	funebri		un metro di cui all'allegato				
di circoli didattici o istituti comprensivi			1 lettera d)				

Attività Commerciali diverse	Congedi	Riunioni in	Prescrizioni per strutture di vendita medie e	Centri sportivi
da quelle di ristorazione	sanitari	collegamento	grandi	(art. 1 lett. S)
(art. 1 lett. 0)	<u>(</u> art. 1 lett. P)	(art. 1 lett. Q)	(art. 1 lett. R)	
sono consentite le attività	sono	sono adottate, in tutti i	nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le	sono sospese le attività di
commerciali diverse da quelle	sospesi i	casi possibili, nello	medie e grandi strutture di vendita, nonché gli	palestre, centri sportivi,
di cui alla lettera precedente	congedi	svolgimento di riunioni,	esercizi commerciali presenti all'interno dei centri	piscine, centri natatori,
a condizione che il gestore	ordinari	modalità di	commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il	centri benessere, centri
garantisca un accesso ai	del	collegamento da	gestore dei richiamati esercizi deve comunque	termali (fatta eccezione per
predetti luoghi con modalità	personale	remoto con particolare	predisporre le condizioni per garantire la	l'erogazione delle prestazioni
contingentate o comunque	sanitario e	riferimento a strutture	possibilità del rispetto della distanza di sicurezza	rientranti nei livelli essenziali
idonee a evitare	tecnico,	sanitarie e	interpersonale di un metro di cui all'allegato l	di assistenza), centri
assembramenti di persone,	nonché	sociosanitarie, servizi di	lettera d), con sanzione della sospensione	culturali, centri sociali, centri
tenuto conto delle dimensioni	del	pubblica utilità e	dell'attività in caso di violazione. In presenza di	ricreativi
e delle caratteristiche dei	personale	coordinamenti attivati	condizioni strutturali o organizzative che non	
locali aperti al pubblico, e tali	le cui	nell'ambito	consentano il rispetto della distanza di sicurezza	
da garantire ai frequentatori	attività	dell'emergenza COVID-	interpersonale di un metro di cui all'allegato l	
la possibilità di rispettare la	siano	19, comunque	lettera d), le richiamate strutture dovranno	
distanza di almeno un metro	necessarie	garantendo il rispetto	essere chiuse, La chiusura non è disposta- per	
di cui all'allegato I lettera d),	a gestire	della distanza di	farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi	
tra i visitatori, <u>con sanzione</u>	le attività	sicurezza	alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire	
della sospensione dell'attività	richieste	interpersonale di un	comunque il rispetto della distanza di sicurezza	
<u>in caso di violazione</u> , <u>In</u>	dalle unità	metro di cui all'allegato	interpersonale di un metro di cui all'allegato 1	
presenza di condizioni	di crisi	l lettera d), ed evitando	lettera d), con sanzione della sospensione dell'	
<u>strutturali o organizzative</u>	costituite	assembramenti	attività in caso di violazione	
che non consentano il	a livello			
rispetto della distanza di	regionale			
<u>sicurezza interpersonale di</u>				
<u>un metro, le richiamate</u>				
strutture dovranno essere				
chiuse;				

Congressi (art. 2 lett. A)	Manifestazioni e spettacoli (art. 2 lett. B)	Pub , scuole di ballo, discoteche e locali assimilati. (art. 2 lett. C)	Musei (art. 2 lett. D)	Ristorazione e Bar (art. 2 lett. E)	Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione (art. 2 lett. F)	Eventi e competizioni sportive (art. 2 lett. G)
sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnisti ca o congressuale	sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato	sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione	è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42	È consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione	è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori	sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I, lettera d);

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (art. 2) Viaggi d'istruzione Riammissione nei servizi educativi per Servizi educativi e attività didattiche Didattica a distanza (art. 2 lett. I) (art. 2 lett. H) l'infanzia (art. 2 lett. M) (art. 2 lett. L) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi fermo restando quanto previsto dalla lettera h), i dirigenti scolastici attivano, per sono sospesi i viaggi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 d'istruzione, le la riammissione nei servizi educativi per tutta la durata della sospensione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, iniziative di scambio l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto delle attività didattiche nelle scuole. 65, e le attività didattiche nelle scuole di o gemellaggio, le legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di modalità di didattica a distanza ogni ordine e grado, nonché la frequenza visite guidate e le ogni ordine e grado per assenze dovute a avuto anche riguardo alle specifiche uscite didattiche malattia infettiva soggetta a notifica esigenze degli studenti con disabilità delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le comunque obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro denominate, della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, programmate dalle nella Gazzetta Ufficiale n, 6 dell' 8 gennaio anche regionali, master, università per istituzioni scolastiche 1991, di durata superiore a cinque giorni, anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, avviene dietro presentazione di certificato di ogni ordine e ferma in ogni caso la possibilità di medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti grado svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (art. 2)							
Didattica a distanza nelle Università (art. 2 lett. N)	Didattica per gli studenti in zona rossa (art. 2 lett. O)	Sale attesa Pronto Soccorso (art. 2 lett. P)	Acceso parenti a Strutture riabilitative e per anziani (Art. 2 lett. Q)	Lavoro agile (art. 2 lett. R)			

nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico

a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità. il recupero delle attività formative. nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni

è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione

) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (art. 2)						
Fruizione congedi	Prove d'esame in	Disposizioni per il Ministero della Giustizia	Luoghi di culto	Divieti per i soggetti in		
ordinarie e ferie	corso	(art. 2 let. U)	(art. 2 lett. V)	quarantena		
(art. 2 lett. S)	(art. 2 lett. T)			(art. 2 lett. Z)		

qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie

con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma l, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare, I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare

è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e virus tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri

l'apertura dei luoghi di culto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Art. 3							
Personale sanitario	Persone anziane con patologie	Spostamenti persone fisiche	Soggetti con alterazione	Affollamento nei pubblici uffici	Compiti dei Sindaci e delle	Attività ricreative alternative	Soluzioni disinfettanti per le
(Art. 3 n. 1 lett.	croniche	(Art. 3 n. 1 lett.	febbrile	(Art. 3 n. 1 lett. E)	associazioni	(Art. 3 n. 1 lett. G)	mani

A)	(Art. 3 n. 1 lett. B)	<i>C</i>)	(Art. 3 n. 1 lett.		(Art. 3 n. 1		(Art. 3 n. 1 lett. H)
il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria	è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare	si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari	(Art. 3 n. 1 lett. D) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere	nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli	i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico	è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali	nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui
previste dall'Organizzazi one Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti	di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di		presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico	uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore	sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali	alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza	alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e
previste dal Ministero della salute	sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato I		curante	affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato I		creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati	visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Art. 3

Procedure concorsuali (Art. 3 n. 1 lett. I)	Sanificazione mezzi di trasporto (Art. 3 n. 1 lett. L)	Ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico (Art. 3 n. 1 lett. M)	Art. 3 comma 7 Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1. Allegato 1: Misure igienico-sanitarie:
nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d	le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi	chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti	a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mai; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 11) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate

